

Regolamentazione delle vacanze per le persone in formazione professionale di base

Le persone in formazione minori ai 20 anni hanno diritto a 5 settimane di vacanza, quelle che hanno compiuto i 20 anni ad almeno 4 settimane

Ai sensi dell'articolo 345a cpv. 3 CO, l'azienda formatrice accorda alla persona in formazione, minore ai 20 anni, almeno 5 settimane di vacanza all'anno di formazione. Ai sensi dell'articolo 329a cpv. 1 CO, questa disposizione è generalmente applicata a tutti i lavoratori dipendenti, ai giovani in formazione, alle persone in stage e ai volontari.

A partire dall'età di 20 anni, le persone in formazione hanno diritto a un minimo di 4 settimane di vacanza all'anno. Il diritto alle vacanze deve essere indicato in settimane all'anno di formazione nella rubrica "vacanze e giorni festivi" del contratto ufficiale di tirocinio o di formazione dell'ufficio cantonale della formazione professionale.

Il diritto alle vacanze si riferisce all'anno di formazione, nella pratica, è tuttavia calcolato per anno civile

Il diritto alle vacanze di 5 settimane all'anno di formazione equivale a:

- 2.08 giorni di vacanze al mese per una settimana di 5 giorni;
- 2.29 giorni di vacanze al mese per una settimana di 5 giorni e mezzo.

Il diritto alle vacanze di 4 settimane all'anno di formazione equivale a:

- 1.66 giorni di vacanze al mese per una settimana di 5 giorni;
- 1.83 giorni di vacanze al mese per una settimana di 5 giorni e mezzo.

Per garantire un riposo sufficiente, almeno due settimane di vacanze all'anno di formazione devono essere prese in modo consecutivo.

Le vacanze non possono essere compensate da un pagamento in contanti.

L'azienda formatrice ha il diritto di stabilire il periodo di vacanza

In linea di massima, l'azienda può stabilire quando la persona in formazione deve prendere le vacanze, tenendo tuttavia conto delle esigenze aziendali e dei desideri della persona interessata.

Le vacanze aziendali valgono anche per le persone in formazione.

Le vacanze devono essere prese durante le vacanze scolastiche

Se le vacanze sono prese al di fuori delle vacanze scolastiche, le persone in formazione sono tenute a frequentare le lezioni d'insegnamento professionale e di cultura generale. I giorni di scuola che coincidono con un periodo di vacanza possono essere compensati sotto forma di giorni di vacanza.

In determinate circostanze è possibile ridurre il periodo di vacanza

Se, per una ragione indipendente dalla sua volontà, la persona in formazione non può lavorare (ad esempio a causa di malattia, infortunio o servizio militare), le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo se l'assenza dal lavoro è di due mesi completi, di due dodicesimi se è di tre mesi e così via.

In caso di gravidanza e di parto, le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo soltanto se l'assenza dal lavoro è di tre mesi completi.

Se l'impossibilità a lavorare è dovuta unicamente alla responsabilità dell'interessato, le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo se l'assenza è di un mese completo, di due dodicesimi se è di due mesi completi e così via.

I giorni di vacanza di cui la persona in formazione non ha potuto beneficiare a causa di malattia o d'infortunio devono essere ulteriormente accordati, previa presentazione di certificati (ad esempio: certificato medico).

In circostanze straordinarie possono essere accordati giorni di vacanza supplementari

Questa norma si applica in caso di matrimonio, decesso, trasloco, visita medica o pratiche amministrative. A tale scopo, le persone in formazione hanno diritto a ore o giorni di congedo straordinario. La durata delle assenze pagate dipende dall'impiego svolto nell'impresa, dalla regione o dal settore (contratto collettivo di lavoro).

Giorni festivi

Ogni Cantone può assimilare alla domenica, otto giorni festivi al massimo. Se la persona in formazione deve lavorare in via eccezionale uno di questi giorni, ha il diritto alla compensazione. I giorni festivi che coincidono con i giorni di congedo abituali non possono essere compensati, mentre i giorni festivi che cadono nel periodo di vacanza della persona in formazione possono essere compensati.

Il 1° agosto è un giorno festivo ufficiale pagato.

Le attività giovanili danno diritto a un congedo giovanile supplementare

Le persone in formazione (e i lavoratori minori ai 30 anni) hanno diritto ad un congedo giovanile della durata massima di 5 giorni di lavoro per consentirgli di svolgere un'attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un'organizzazione culturale o sociale, nonché di formarsi e perfezionarsi in questo campo. Il congedo deve essere richiesto con due mesi di anticipo alla formatrice o al formatore. Generalmente, il congedo giovanile non è pagato; l'azienda formatrice può decidere con la persona in formazione una trattenuta sul salario (art. 329e CO).



I contratti collettivi di lavoro possono prevedere deroghe alle presenti disposizioni

Se l'azienda formatrice è membro di un'associazione che ha firmato una convenzione collettiva di lavoro, le disposizioni relative possono essere applicate anche al contratto di tirocinio. Normative sulle vacanze diverse da quelle indicate nel presente promemoria possono essere stabilite nei contratti collettivi di lavoro.

Link

www.csaj.ch

Formulario per il congedo giovanile

Fonte: Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili

www.seco.admin.ch

Segreteria di Stato per l'economia SECO. Disposizioni particolari per i giovani.

www.hotelleriesuisse.ch – www.hotelgastrounion.ch – www.hotelgastro.ch

Settore alberghiero e della ristorazione:

Società svizzera degli albergatori, Berna, tel. 031.370 41 11

Hotel&Gastro Union, Lucerna, tel. 041 418 22 22

Hotel&Gastro formazione, Weggis, tel. 041 392 77 77

Dati bibliografici

Promemoria *“Coordinamento tra la formazione civile e l'istruzione militare”*

Fonte: Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, Berna, tel. 058 462 21 11

www.vtg.admin.ch (Il mio servizio militare > Militari > Differimento del servizio > Informazioni generali)

CSFO. *Lessico della formazione professionale.*

Berna : CSFO Edizioni, 2013. 240 pagg. ISBN 978-3-03753-066-5


Disponibile on-line con passaggio diretto dall'italiano, al francese o al tedesco e viceversa su:

www.les.formazioneprof.ch

Distribuito da

CSFO Distribuzione, Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen, tel. 0848 999 001, fax. 031 320 29 38
distribuzione@csfo.ch, **www.shop.csfo.ch**





Promemoria 04

Regolamentazione delle vacanze per le persone in formazione professionale di base
www.memo.formazioneprof.ch

Edizione agosto 2015

© CSFO Berna

È consentita la ristampa integrale o parziale dei contenuti per scopi non commerciali, comprese la memorizzazione e l'utilizzazione su supporti ottici ed elettronici, purché venga indicata la fonte.

CSFO | Casa dei Cantoni | Speichergasse 6 | Casella postale 583 | 3000 Berna 7
Telefono 031 320 29 00 | Fax 031 320 29 01 | formazioneprof@csfo.ch

www.formazioneprof.ch